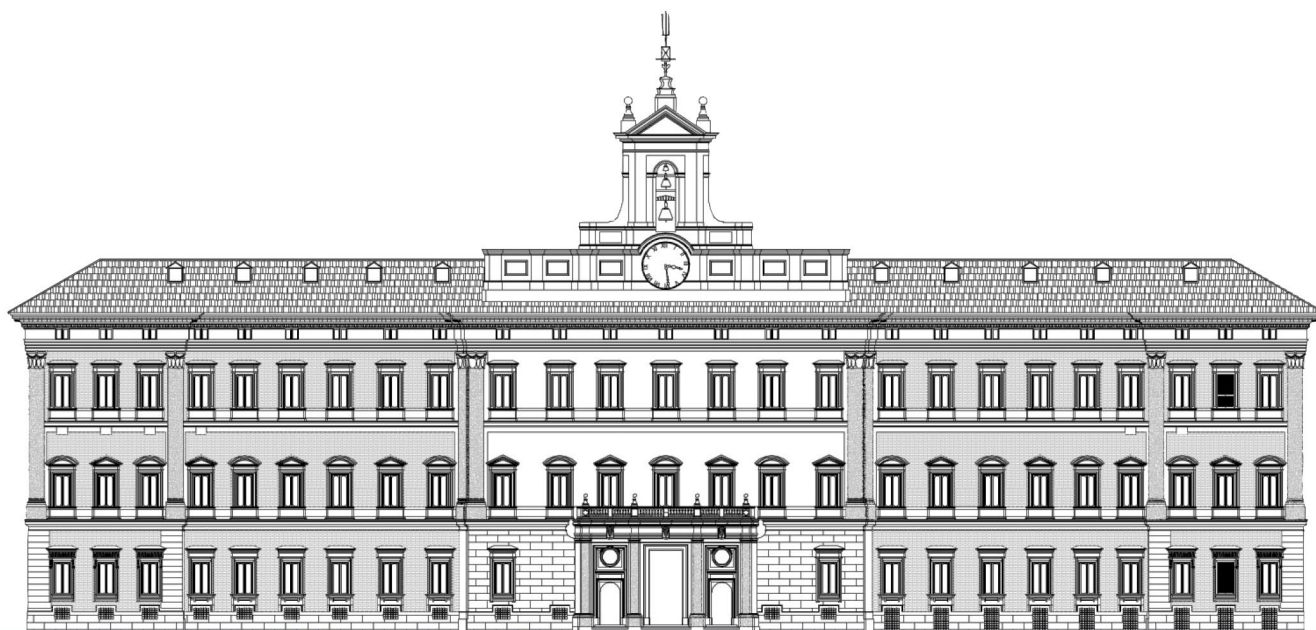




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2488-A

Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo  
svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori  
disposizioni urgenti in materia di sport

*(Conversione in legge del DL n. 96 del 2025)*

N. 85 – 24 luglio 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2488-A

Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo  
svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori  
disposizioni urgenti in materia di sport

*(Conversione in legge del DL n. 96 del 2025)*

N. 85 – 24 luglio 2025

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

## **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

## **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

## INDICE

|                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>PREMESSA .....</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>- 3 -</b> |
| <b>ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI .....</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>- 4 -</b> |
| ARTICOLO 3, COMMA 1-BIS (EMENDAMENTO 3.3) .....                                                                                                                                                                                                        | - 4 -        |
| SUPPORTO DELLE FORZE ARMATE PER INTERVENTI FUNZIONALI AI GIOCHI INVERNALI DI MILANO-CORTINA 2026 .....                                                                                                                                                 | - 4 -        |
| ARTICOLO 3-BIS (EMENDAMENTO 3.01) .....                                                                                                                                                                                                                | - 5 -        |
| DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE MISURE DI CYBERSICUREZZA CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI INVERNALI “MILANO-CORTINA 2026” .....                                                                             | - 5 -        |
| ARTICOLO 4, COMMA 1 LETTERA B) (EMENDAMENTO 4.4) .....                                                                                                                                                                                                 | - 7 -        |
| CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE “MILANO – CORTINA 2026” .....                                                                                                                                                                            | - 7 -        |
| ARTICOLO 4, COMMA 1-BIS (EMENDAMENTO 4.3 NF) .....                                                                                                                                                                                                     | - 9 -        |
| DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPENSI DEI VERTICI DIRETTIVI DELLA SOCIETÀ “INFRASTRUTTURE MILANO CORTINA 2020-2026 S.P.A.” .....                                                                                                                         | - 9 -        |
| ARTICOLO 6 (EMENDAMENTO 6.1 NF) .....                                                                                                                                                                                                                  | - 11 -       |
| DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILEVAMENTO DEI FLUSSI ANOMALI DI SCOMMESSE .....                                                                                                                                                                           | - 11 -       |
| ARTICOLO 7, COMMA 6-BIS (EMENDAMENTO 7.10 NF) .....                                                                                                                                                                                                    | - 11 -       |
| UTILIZZO AREE DA PARTE DEL CIRCOLO ILVA BAGNOLI .....                                                                                                                                                                                                  | - 11 -       |
| ARTICOLO 7-BIS, (EMENDAMENTO 7.01 NF) .....                                                                                                                                                                                                            | - 13 -       |
| MISURE URGENTI PER LA PROGETTAZIONE DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO NELL’AMBITO DELLA TRENTOTTESIMA EDIZIONE DELLA «AMERICA’S CUP – NAPOLI 2027» .....                                                                  | - 13 -       |
| ARTICOLO 7-TER (EMENDAMENTO 7.02 NF) .....                                                                                                                                                                                                             | - 14 -       |
| DISPOSIZIONI PER LA NAVIGAZIONE E L’IMMATRICOLAZIONE NAZIONALE DEI PROTOTIPI SPORTIVI NAUTICI IN OCCASIONE DI EVENTI SPORTIVI .....                                                                                                                    | - 14 -       |
| ARTICOLO 9, COMMA 7-BIS (EMENDAMENTO 9.2) .....                                                                                                                                                                                                        | - 16 -       |
| DISAPPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ISTITUZIONE DEL COMITATO PER LE FINALI ATP 2026-2030, IN CASO DI RINUNCIA DA PARTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS E PADEL AD AVVALERSI DELLE RISORSE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE FINALI STESSE ..... | - 16 -       |
| ARTICOLO 9-BIS, COMMI DA 1 A 4 (EMENDAMENTO 9.3 NF, COMMI DA 1 A 4) .....                                                                                                                                                                              | - 17 -       |

|                                                                                                                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ISTITUZIONE DI UNA GESTIONE COMMISSARIALE PER LE OPERE NECESSARIE AL CAMPIONATO EUROPEO DI CALCIO “UEFA 2032” .....                                       | - 17 - |
| ARTICOLO 9-BIS, COMMI DA 5 A 15 (EMENDAMENTO 9.3 NUOVA FORMULAZIONE - COMMI DA 5 A 15).....                                                               | - 20 - |
| ISTITUZIONE DEL FONDO ITALIANO PER LO SPORT .....                                                                                                         | - 20 - |
| ARTICOLO 9-TER (EMENDAMENTO 9.01 NF E SUBEMENDAMENTO 09.04.6).....                                                                                        | - 30 - |
| DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEGLI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE DESTINATARI DI CONTRIBUTI STATALI .....                        | - 30 - |
| ARTICOLO 11, COMMA 1, LETTERA A) (EMENDAMENTO 11.5 NF) .....                                                                                              | - 32 - |
| DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE..... | - 32 - |
| ARTICOLO 11, COMMA 1, LETTERA B-BIS) (EMENDAMENTO 11.10) .....                                                                                            | - 33 - |
| CLAUSOLE PER LA DURATA DEI CONTRATTI SPORTIVI SUBORDINATI .....                                                                                           | - 33 - |
| ARTICOLO 12 COMMA 1-BIS (EMENDAMENTO 12.3) .....                                                                                                          | - 34 - |
| SPECIFICHE TECNICHE DELLA MARCATURA SULLE ARMI PRODOTTE, ASSEMBLATE O INTRODOTTE NELLO STATO .....                                                        | - 34 - |
| ARTICOLO 13 (EMENDAMENTO 13.3) .....                                                                                                                      | - 36 - |
| DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI BORSE DI STUDIO PER MERITI SPORTIVI AGLI STUDENTI UNIVERSITARI.....                                                    | - 36 - |

## *Informazioni sul provvedimento*

---

|                                               |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A.C.</b>                                   | <b>2488-A</b>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Titolo:</b>                                | <b>Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport</b> |
| <b>Iniziativa:</b>                            | governativa                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Iter al Senato:</b>                        | no                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Relazione tecnica (RT):</b>                | presente                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Relatore per la Commissione di merito:</b> | Roscani (FDI)                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Commissione competente:</b>                | VII (Cultura)                                                                                                                                                                                                                |

---

## PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.

Sono oggetto della presente nota le modifiche e le integrazioni apportate al testo del decreto-legge dalla Commissione VII (Cultura) nel corso dell'esame in sede referente.

Il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato già esaminato, in sede consultiva, dalla Commissione Bilancio della Camera che, nella seduta del 22 luglio 2025, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, ha espresso sul testo stesso parere favorevole con una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e un'ulteriore condizione.

In particolare, la condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è volta a chiarire, all'articolo 7, comma 5, che, nell'ambito delle risorse disponibili presso il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge n. 181 del 2006, al fine di far fronte alle attività di cui al comma 1 del medesimo articolo 7, verranno utilizzate le risorse di parte corrente, in modo tale da escludere una possibile dequalificazione della spesa; l'ulteriore condizione invece è volta a riformulare la disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, al fine di chiarire che le entrate accertate sono quelle eccedenti l'importo di 410 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 632, secondo periodo, della legge n. 145 del 2018;

Le condizioni formulate dalla Commissione Bilancio, sono state successivamente recepite, nel corso dell'esame in sede referente, attraverso l'approvazione di appositi emendamenti<sup>1</sup> presentati dal relatore.

In merito al testo iniziale del provvedimento, si rinvia alla Nota di verifica delle quantificazioni del Servizio bilancio dello Stato – Servizio Commissioni n. 350 del 16 luglio 2025.

Le proposte emendative approvate in sede referente non sono corredate di relazione tecnica, salvo gli emendamenti n. 3.3 e 12.3 presentati dal Governo.

Si esaminano di seguito le sole modifiche introdotte dalle Commissioni di merito che presentano profili di carattere finanziario.

## ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

### **ARTICOLO 3, comma 1-*bis* (Emendamento 3.3)**

#### **Supporto delle Forze Armate per interventi funzionali ai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026**

**La norma**, per la realizzazione da parte delle Forze armate degli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo in esame a supporto dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, autorizza il Ministero della difesa ad operare - richiamando a tal fine quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019 - in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici<sup>2</sup>, fatti salvi, tra l'altro, le disposizioni del decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (comma 1-*bis*).

**La relazione tecnica**, relativa all'emendamento approvato dalla Commissione di merito che ha introdotto la disposizione in esame<sup>3</sup>, afferma che questa possiede natura ordinamentale e, pertanto, non è produttiva di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla luce di quanto riferito dalla **relazione illustrativa** relativa al testo originario del provvedimento, la suddetta deroga sembra riferirsi alle misure di approvvigionamento di beni atti a potenziare il dispositivo impiegato; ciò con specifico riguardo, come precisato dalla **relazione tecnica** relativa al medesimo testo,

---

<sup>1</sup> Si tratta degli emendamenti 7.11 e 8.3 del Relatore.

<sup>2</sup> Fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30 (principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (conflitto di interesse) del decreto legislativo n. 50 del 2016.

<sup>3</sup> Emendamento 3.3 del Governo.

a quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 3 (pari a euro 6.095.421 per il 2025) relativa all'acquisizione di mezzi, arredi, tende, tensostrutture e materiale tecnico-specialistico per vestiario ed equipaggiamenti.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma in esame, nel quadro degli interventi delle Forze armate previsti dal comma 1 dell'articolo 3 a supporto dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, specificamente riferibili - in base a quanto desumibile dalle relazioni illustrativa e tecnica originarie - a misure di approvvigionamento di beni (mezzi, arredi, tende, tensostrutture e materiale tecnico-specialistico per vestiario ed equipaggiamenti) funzionali all'operatività del dispositivo impiegato, autorizza il Ministero della difesa ad operare<sup>4</sup>, in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatte salve, tra l'altro, le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (comma 1-*bis*).

Al riguardo, non si formulano osservazioni, concordando con la natura ordinamentale riferita anche dalla relazione tecnica relativa all'emendamento approvato in Commissione di merito che ha introdotto la norma stessa.

#### **ARTICOLO 3-*bis* (Emendamento 3.01)**

#### **Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle misure di cybersicurezza connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”**

**Le norme** dispongono un'autorizzazione di spesa di euro 2.800.000 per l'anno 2025 in favore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”, anche al fine di rafforzare le misure di cybersicurezza nazionale (comma 1). È altresì previsto che l'Agenzia per la cybersicurezza nelle operazioni di acquisizione di beni e servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ottemperi alle disposizioni del regolamento che disciplina le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 82 del 2021<sup>5</sup> (comma 2). Infine, è stabilito che agli oneri relativi alla previsione di cui al comma 1, pari a

---

<sup>4</sup> Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019.

<sup>5</sup> Si tratta del DPCM 1° settembre 2022, n. 166, recante regolamento concernente le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori, servizi e forniture per le attività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico. Il regolamento è entrato in vigore il 19 novembre 2022.

euro 2.800.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica<sup>6</sup> (comma 3).

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame autorizzano la spesa di euro 2.800.000 per l'anno 2025 in favore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026" (comma 1), prevedendo altresì che l'Agenzia per la cybersicurezza acquisisca beni e servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel rispetto di un apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 82 del 2021 (comma 2).

Al riguardo non si formulano osservazioni, posto che l'onere è configurato come limite massimo di spesa.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 3-*bis* fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, pari a 2,8 milioni di euro per l'anno 2025, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 2 milioni di euro, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *a*), mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004;
- quanto a 800.000 euro, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *b*), mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Per quanto concerne la prima modalità di copertura finanziaria, nel rammentare che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, per l'anno 2025, di 335.744.739 euro e che, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, per il corrente esercizio finanziario sussistono al momento le occorrenti disponibilità, appare nondimeno necessario che il Governo confermi che la riduzione

---

<sup>6</sup> Di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

ivi prevista non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sul medesimo fondo

Parimenti, per quanto concerne la seconda modalità di copertura finanziaria, nel rammentare che il Fondo per le esigenze indifferibili, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, per l'anno 2025, di 77.362.905 euro e che, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, per il corrente esercizio finanziario sussistono al momento le occorrenti disponibilità, appare nondimeno necessario che il Governo confermi che la riduzione ivi prevista non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulla dotazione del Fondo stesso.

#### **ARTICOLO 4, comma 1 lettera *b*) (Emendamento 4.4)**

#### **Consiglio di amministrazione della Fondazione “Milano – Cortina 2026”**

**Le norme**, inserendo la lettera *b*) al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge in esame, modificano l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 16 del 2020, che disciplina il consiglio di amministrazione della Fondazione “Milano – Cortina 2026”.

Si ricorda che l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2020, prevede che siano membri della Fondazione “Milano-Cortina 2026”, costituita in data 9 dicembre 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato olimpico nazionale italiano, il Comitato italiano paralimpico, la regione Lombardia, la regione Veneto, le province autonome di Trento e di Bolzano, il comune di Milano e il comune di Cortina d'Ampezzo.

La Fondazione, non avente scopo di lucro e operante in regime di diritto privato con funzioni di Comitato organizzatore dei giochi, svolge tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio olimpico congiunto, in conformità agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta olimpica (comma 2).

Nel testo vigente, la Fondazione è amministrata esclusivamente da un consiglio di amministrazione, al cui interno e tra i cui membri può essere istituito un comitato di gestione con composizione e funzioni disciplinate dallo statuto. Il consiglio di amministrazione è composto da quattordici membri, di cui:

- a) sette nominati d'intesa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), uno dei quali con funzioni di presidente;
- b) sei nominati d'intesa dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo;

c) uno, con funzioni di amministratore delegato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare sentiti la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo (comma 3).

Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato Organizzatore non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 7).

La novella dispone quanto segue:

- modifica il numero dei membri del consiglio di amministrazione, che varia da un minimo di quattordici a un massimo di diciotto (quattordici a legislazione vigente);
- modifica il numero dei membri del consiglio di amministrazione nominati d'intesa dal CONI e dal CIP, che viene previsto fino a un massimo di nove (sette a legislazione vigente);
- nel consiglio di amministrazione sono previsti anche membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare sentiti la regione Lombardia, la regione Veneto, le province autonome di Trento e di Bolzano, il comune di Milano e il comune di Cortina d'Ampezzo, fino a un massimo di due.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame incrementano il numero dei membri del consiglio di amministrazione della Fondazione "Milano-Cortina 2026", cui sono assegnate le funzioni di comitato organizzatore, che passano da quattordici a un massimo di diciotto unità<sup>7</sup>.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, posto che, da un lato, la Fondazione "Milano-Cortina 2026" non rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge, n. 196 del 2009, dall'altro, l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 16 del 2020, prevede comunque che dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato organizzatore non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si ricorda, altresì, che la relazione tecnica di passaggio riferita al decreto-legge n. 16 del 2020 (S.1777) precisava che dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato Organizzatore non scaturiscono nuove o maggiori spese a carico della finanza pubblica, essendo gli oneri esclusivamente a valere sulle risorse già stanziare dagli enti che partecipano alla Fondazione. Inoltre, la relazione sottolineava, sia che la Fondazione

---

<sup>7</sup> A legislazione vigente è previsto un numero di membri pari a quattordici. Con le modifiche introdotte dalla norma in esame sono previsti invece fino a due membri aggiuntivi nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata e che possano essere altresì nominati d'intesa dal CONI e dal CIP fino ad un massimo di due ulteriori membri (da sette a "un massimo di nove").

ha assunto, nei confronti del Comitato Olimpico Internazionale, con l'*Host City Contract* la responsabilità dell'organizzazione dell'evento sportivo, ricevendo, quale controprestazione, l'impegno al totale finanziamento delle suddette attività, per un ammontare complessivo stimato pari ad USD 925.000.000, sia che i fondi resi disponibili dal Comitato olimpico Internazionale hanno natura privata.

#### **ARTICOLO 4, comma 1-*bis* (Emendamento 4.3 NF)**

#### **Disposizioni in materia di compensi dei vertici direttivi della società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”**

**La norma**, con riferimento alla società<sup>8</sup> “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”, dispone che le deliberazioni del relativo organo di amministrazione aventi ad oggetto il conferimento degli incarichi di amministratore delegato e di direttore generale al medesimo soggetto si interpretano nel senso che il cumulo delle retribuzioni e dei compensi soggiace, in ogni caso, ai limiti definiti dall'articolo 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011 con riguardo ai trattamenti retributivi onnicomprensivi a carico delle finanze pubbliche nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali (comma 1-*bis*)

Si rammenta che l'articolo 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011 stabilisce, a tal fine, come parametro massimo di riferimento, il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione che, a decorrere dal 1° maggio 2014, è stato fissato dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dall'anno 2022, il suddetto limite retributivo è rideterminato sulla base della percentuale stabilita ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448<sup>9</sup>, in relazione agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, come calcolati dall'ISTAT ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 24.

Il suddetto limite, ai sensi dell'articolo 23-*bis* del medesimo decreto-legge, si applica anche ai trattamenti retributivi degli amministratori, dirigenti e dipendenti delle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche - con l'esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate - tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni.

Si rammenta, altresì, che l'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020 ha autorizzato la costituzione della società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.” per la progettazione e la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, del piano complessivo delle relative opere olimpiche. La

---

<sup>8</sup> Di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020.

<sup>9</sup> Tale disposizione prevede che la percentuale dell'adeguamento annuale è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con DPCM, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la citata variazione percentuale. Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.

società è partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna. La Società in riferimento è ricompresa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite dall'ISTAT nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

**In merito ai profili di quantificazione,** si evidenzia che la norma, con riguardo alla società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.", prevede che le deliberazioni del relativo organo di amministrazione aventi ad oggetto il conferimento degli incarichi di amministratore delegato e di direttore generale al medesimo soggetto si interpretano nel senso che il cumulo delle retribuzioni e dei compensi soggiace, in ogni caso, ai limiti definiti dall'articolo 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011 ossia al limite di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, come rivalutato ai sensi della normativa vigente.

In proposito, poiché l'interpretazione cui si riferisce la disposizione riguarda le deliberazioni aventi ad oggetto il cumulo delle retribuzioni e dei compensi per gli incarichi di amministratore delegato dell'organo di amministrazione e di direttore generale affidati al medesimo soggetto, potrebbe essere valutata l'opportunità, trattandosi di norma interpretativa, di fare riferimento non alle citate deliberazioni, ma direttamente alla fattispecie del cumulo, richiamando il solo comma 1 dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011. Infatti, soltanto tale comma - e non anche le altre disposizioni del medesimo articolo 23-*ter* - prevede il limite agli emolumenti o retribuzioni e precisa che, ai fini dell'applicazione del citato limite, debbano essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno. In merito a tale profilo appare comunque opportuno acquisire l'avviso da parte del Governo.

## **ARTICOLO 6 (emendamento 6.1 NF)**

### **Disposizioni in materia di rilevamento dei flussi anomali di scommesse**

**La norma**, modificando l'articolo 6 del decreto-legge in esame, in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto al *match fixing*, introduce il comma 3-*quiquies* all'articolo 2 della legge n. 401 del 1989<sup>10</sup>, prevedendo la possibilità per le autorità amministrative di avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale al fine di rilevare i flussi anomali di scommesse.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma in esame, prevede la possibilità per le autorità amministrative di avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale al fine di rilevare i flussi anomali di scommesse.

Al riguardo, pur tenendo conto del carattere non obbligatorio della disposizione di cui trattasi, dovrebbe essere comunque valutata l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria, al fine di escludere che dall'attuazione della disposizione stessa possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In merito a tale profilo appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

## **ARTICOLO 7, comma 6-bis (Emendamento 7.10 NF)**

### **Utilizzo aree da parte del Circolo Ilva Bagnoli**

**La norma**, introdotta nel corso dell'esame in sede referente<sup>11</sup>, prevede che la durata della concessione in capo all'associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli<sup>12</sup>, in quanto di diretta derivazione dai circoli ricreativi aziendali sorti nell'ambito di insediamenti industriali che hanno definitivamente cessato la produzione in sito, sia prorogata fino al completamento delle operazioni di risanamento ambientale, di cui all'articolo 33 del

---

<sup>10</sup> Recante interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.

<sup>11</sup> Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 7.10 NF.

<sup>12</sup> Come si legge nel suo statuto, il "Circolo Ilva Bagnoli associazione sportiva dilettantistica" è un'associazione democratica, a tempo indeterminato, senza fini di lucro, né diretto, né indiretto, costituita con atto pubblico il 24 marzo 1997 da dipendenti della società Bagnoli S.p.A., da pensionati dell'ex Ilva, e dell'ex Italsider e da aziende collegate. L'associazione promuove in ambito provinciale, regionale, nazionale ed internazionale attività sportive dilettantistiche, tese ad affermare istanze di sviluppo sociale, diritti di cittadinanza e valori di partecipazione democratica e di solidarietà, contro ogni forma di esclusione e di disuguaglianza. L'associazione organizza e gestisce le attività sportive dilettantistiche agonistiche e non agonistiche attraverso la partecipazione, con propri tesserati, a manifestazioni, individuali o a squadre, organizzando attività sportive, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

decreto-legge n. 133 del 2014<sup>13</sup>, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, e di riacquisizione delle condizioni legali di balneabilità delle acque prospicienti. Per la stessa durata è altresì autorizzata la prosecuzione dell'utilizzo da parte dell'associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli delle aree, già di titolarità della società Bagnoli Futura S.p.A. e trasferite alla società Invitalia S.p.A.<sup>14</sup> ai sensi dell'articolo 33, comma 12, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, non oggetto della citata concessione e attualmente impiegate per lo svolgimento delle proprie attività. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 12, ottavo periodo, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, l'utilizzo di queste ultime aree è disciplinato mediante apposita convenzione stipulata tra l'associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli e la società Invitalia S.p.A.

L'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014 reca, tra l'altro, disposizioni in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale comprese nel comprensorio Bagnoli – Coroglio, sito nel comune di Napoli. In particolare il comma 12 ha disposto che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. (Invitalia) sia nominata soggetto attuatore per il risanamento del comprensorio. Ha disposto altresì che, con decreto del Presidente del Consiglio, da emanare entro il 30 settembre 2015, le proprietà immobiliari e i terreni di Bagnoli Futura S.p.A., società in stato di fallimento, già proprietaria degli stessi, siano trasferiti al soggetto attuatore Invitalia, che ne assume gli oneri. In particolare, l'ottavo periodo del comma prevede che la trascrizione del decreto di trasferimento al soggetto attuatore, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione, e gli altri atti previsti dal medesimo comma 12 e conseguenti siano esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere e imposta.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, prevede la proroga della concessione in favore dell'associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli per l'utilizzo dell'area relativa agli insediamenti industriali che hanno definitivamente cessato la produzione in sito, fino al completamento delle operazioni di risanamento ambientale e alla riacquisizione delle condizioni legali di balneabilità delle acque prospicienti. Per la medesima durata della proroga

---

<sup>13</sup> Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

<sup>14</sup> Invitalia è l'Agenzia nazionale per lo sviluppo che opera come società per azioni partecipata interamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Invitalia è stata istituita con il decreto legislativo n. 1 del 1999 con il nome di Sviluppo Italia S.p.A. Successivamente, con la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, (legge finanziaria 2007), ha assunto la denominazione attuale di Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Come si legge nel suo statuto, l'Agenzia ha per oggetto lo svolgimento di attività prevalentemente finanziarie al fine della promozione dello sviluppo e della competitività del sistema Paese e, in particolare, della convergenza del Mezzogiorno verso le aree più avanzate attraverso le attività previste dalle disposizioni vigenti.

è altresì autorizzata la prosecuzione dell'utilizzo, da parte della medesima associazione, delle aree, non oggetto della concessione, già di titolarità della società Bagnoli Futura S.p.A. e trasferite a Invitalia S.p.A., previa stipula di apposita convenzione con quest'ultima.

Ciò stante, appare necessario un chiarimento da parte del Governo, in merito:

- agli eventuali oneri derivanti dalla proroga della concessione in esame, a causa della mancata acquisizione dei maggiori canoni che potrebbero essere già stati incorporati nei tendenziali di finanza pubblica in previsione della nuova assegnazione delle aree al termine della concessione in scadenza;
- in ordine alla compatibilità della proroga stessa con la normativa dell'Unione europea in materia.

#### **ARTICOLO 7-bis, (Emendamento 7.01 NF)**

#### **Misure urgenti per la progettazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento nell'ambito della trentottesima edizione della «America's Cup – Napoli 2027»**

**La norma** consente alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado di realizzare percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)<sup>15</sup>, attraverso la stipulazione di convenzioni con i soggetti organizzatori della trentottesima edizione della «America's Cup – Napoli 2027», nonché con altri soggetti pubblici o privati coinvolti nell'organizzazione dell'evento (comma 1).

La stipulazione della convenzione tra l'istituzione scolastica e il soggetto ospitante è vincolata alla verifica della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di accoglienza degli studenti nei PCTO. Ai fini dello svolgimento dei PCTO, in conformità a quanto disposto dal comma 784-*quater* dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il soggetto ospitante integra il documento di valutazione dei rischi con una sezione ove sono indicati le misure di prevenzione e i dispositivi di protezione individuale previsti per gli studenti. Il soggetto ospitante trasmette all'istituzione scolastica la predetta documentazione, comprensiva dell'integrazione del documento di valutazione dei rischi (comma 2).

I PCTO possono essere realizzati nell'ambito della sperimentazione delle filiere tecnologico-professionali di cui alla legge 8 agosto 2024, n. 121, afferenti alle aree tecnologiche degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) coerenti con i settori

---

<sup>15</sup> Già "percorsi alternanza scuola-lavoro" ai sensi del decreto legislativo n. 77 del 2015.

interessati dall'organizzazione della trentottesima edizione della «America's Cup – Napoli 2027» (comma 3).

La norma prevede, infine, che dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 4).

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma consente l'attivazione di percorsi formativi in convenzione tra le istituzioni scolastiche e i soggetti coinvolti nell'organizzazione dell'America's Cup-Napoli 2027 e ne disciplina le condizioni di stipulazione. In proposito, non si formulano osservazioni, considerati il carattere facoltativo delle attività previste dalla norma e la clausola di invarianza finanziaria ivi contenuta.

#### **ARTICOLO 7-ter (Emendamento 7.02 NF)**

#### **Disposizioni per la navigazione e l'immatricolazione nazionale dei prototipi sportivi nautici in occasione di eventi sportivi**

**La norma**, inserisce l'articolo 30-*bis* al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, afferente prototipi sportivi privi di dichiarazione di conformità CE o di certificato di classe.

In particolare, si prevede che tali prototipi:

- per determinati eventi sportivi<sup>16</sup>, se ammessi a parteciparvi, possano navigare senza alcun limite di distanza dalla costa anche se non iscritti nell'Archivio Telematico Centrale delle Unità da Diporto (ATCN)<sup>17</sup>;
- tengano a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza affiliato alle federazioni sportive nazionali o internazionali riconosciute, con validità di sei mesi, da cui risulti l'attività cui il prototipo è destinato, i componenti dell'equipaggio e il personale tecnico, previamente inviata all'autorità marittima nel cui ambito territoriale si trova la sede del circolo;

---

<sup>16</sup> Competizioni sportive, conseguimento di record, eventi e attività promozionali e dimostrative, nazionali e internazionali, organizzate o patrocinate dalle federazioni sportive nazionali o internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, ovvero dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

<sup>17</sup> Tale previsione è applicabile altresì agli allenamenti effettuati in contesti relativi alle gare organizzate dalle federazioni e ai trasferimenti dei citati prototipi.

Si prevede inoltre che durante tali eventi, devono essere osservati, ove previsti, i regolamenti di sicurezza adottati dalle specifiche autorità o federazioni ma non si applichino gli articoli 35, 36, 36-*bis*, 37, 38 e 39 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, in materia di persone trasportabili ed equipaggio.

- siano soggetti esentati dall'applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008, in materia di mezzi di salvataggio e alle dotazioni di sicurezza;
- possano essere iscritti nell'ATCN con destinazione esclusiva all'attività agonistica, la quale è annotata sulla licenza di navigazione e riportata nell'ATCN.

Per l'iscrizione, il proprietario<sup>18</sup> presenta allo sportello telematico del diportista il titolo di proprietà, una dichiarazione attestante la destinazione esclusiva all'attività agonistica del prototipo ai fini del presente articolo e l'attestazione di idoneità alla navigazione rilasciata, in conformità al proprio regolamento prototipi, da un organismo notificato ai sensi del decreto legislativo n. 5 del 2016, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo n. 104 del 2011. Qualora il prototipo provenga da Stati esteri, oltre ai citati documenti, viene fatto obbligo di presentare l'estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro.

- se iscritti nell'ATCN e governati da un equipaggio di comprovata esperienza, possano imbarcare, a titolo non oneroso e nel rispetto del numero massimo delle persone trasportabili<sup>19</sup>, persone in qualità di ospiti durante lo svolgimento di attività promozionali e dimostrative.

**In merito ai profili di quantificazione** si evidenzia preliminarmente che la norma in esame inserisce l'articolo 30-*bis* al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, prevedendo, tra l'altro che, per determinati eventi sportivi<sup>20</sup>, se ammessi a parteciparvi, i prototipi privi di dichiarazione di conformità CE o di certificato di classe possano navigare senza alcun limite di distanza dalla costa anche se non iscritti nell'archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN). Si prevede altresì che, con apposita procedura, i predetti prototipi possano essere iscritti nell'ATCN con destinazione esclusiva all'attività agonistica.

Ciò stante, non si hanno osservazioni da formulare.

---

<sup>18</sup> O l'utilizzatore in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata.

<sup>19</sup> Di cui all'articolo 34 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005.

<sup>20</sup> Competizioni sportive, conseguimento di record, eventi e attività promozionali e dimostrative, nazionali e internazionali, organizzate o patrocinate dalle federazioni sportive nazionali o internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, ovvero dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

## **ARTICOLO 9, comma 7-bis (Emendamento 9.2)**

**Disapplicazione delle disposizioni relative all'istituzione del Comitato per le Finali ATP 2026-2030, in caso di rinuncia da parte della Federazione italiana tennis e padel ad avvalersi delle risorse per l'organizzazione delle Finali stesse**

**Normativa vigente.** L'articolo 9 del provvedimento in esame, ai fini della gestione e dello svolgimento delle Finali ATP 2026-2030 di tennis, ha previsto che:

- sia istituito un Comitato con funzioni di coordinamento e monitoraggio in ordine alla promozione del territorio (commi 1 e 2);
- ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva siano a cura della Federazione italiana tennis e padel e di Sport e Salute Spa, i cui reciproci rapporti sono regolati da un'apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; per il supporto di queste ultime attività è prevista la possibilità di istituire una Commissione tecnica di gestione (comma 3);
- dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato e della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ai relativi componenti non spettino compensi, gettoni di presenza, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese (commi 4 e 5);
- le risorse destinate a legislazione vigente alla Federazione italiana tennis e padel per l'organizzazione delle Finali ATP 2026-2030 siano annualmente trasferite entro il 15 gennaio e siano destinate, in via prioritaria, all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie (comma 6);
- la Federazione italiana tennis e padel e la società Sport e Salute S.p.A. predispongano annualmente, per la successiva trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia, un'apposita relazione consuntiva corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti (comma 7).

**La norma** prevede che, qualora la Federazione italiana tennis e padel rinunci ad avvalersi delle risorse destinate a legislazione vigente all'organizzazione delle Finali ATP 2026-2030, non si applichino le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 dell'articolo 9 del decreto-legge in esame relative all'istituzione del Comitato per le predette Finali.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede la non applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 dell'articolo 9, relative all'istituzione del Comitato per le Finali ATP 2026-2030, nel caso in cui la Federazione italiana tennis e padel rinunci ad avvalersi delle risorse destinate a legislazione vigente all'organizzazione delle Finali stesse.

Ciò stante, non si hanno osservazioni da formulare.

**ARTICOLO 9-bis, commi da 1 a 4 (Emendamento 9.3 NF, commi da 1 a 4)**

**Istituzione di una gestione Commissariale per le opere necessarie al campionato europeo di calcio “UEFA 2032”**

**La norma** prevede la nomina<sup>21</sup> di un Commissario straordinario - che rimane in carica fino al 31 dicembre 2032 - quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione degli interventi relativi alle infrastrutture sportive, anche di proprietà pubblica, necessarie e funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio “UEFA 2032”. Il Commissario, se dipendente pubblico, è collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione per tutta la durata del mandato. All'atto del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il compenso spettante al Commissario è determinato nei limiti massimi di euro 44.234 per il 2025 e di euro 132.700 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, ai quali si provvede ai sensi del comma 3 (comma 1).

Il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico-operativo della società Sport e salute S.p.A., con oneri posti a carico dello stanziamento del singolo intervento, comunque nel limite massimo del 2 per cento di detto stanziamento nonché, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle amministrazioni centrali e territoriali competenti. Nel caso in cui si avvalga degli uffici dell'amministrazione comunale nel cui territorio deve realizzarsi l'intervento, il Commissario può nominare come sub-commissario il sindaco del comune interessato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario si avvale, inoltre, di una struttura di supporto, costituita con DPCM, alle sue dirette dipendenze alla quale è assegnato un contingente massimo di dieci unità di personale non dirigenziale, individuate tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche, che è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale fisso e continuativo in godimento, a carico dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale assegnato alla struttura di supporto è attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso è onnicomprensivo e sostitutivo di altri trattamenti accessori, quali compensi per lavoro

---

<sup>21</sup> Con DPCM.

straordinario o altri accessori diversi da quelli fissi e continuativi. Nell'ambito di tale contingente massimo, in luogo di un corrispondente numero di unità di personale pubblico dipendente, la struttura può avvalersi di un numero massimo di 3 consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, ai quali può essere attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico (comma 2). Per l'attuazione dei commi 1 e 2, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia un fondo, per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 210.901 euro per il 2025 e a 632.700 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032. Ai relativi oneri, pari a 210.901 euro per il 2025 e a 632.700 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili<sup>22</sup>. È autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario, in cui confluiscono le risorse disponibili previste per ciascuna annualità (comma 3). Viene, quindi, demandato all'adozione di un decreto ministeriale la definizione di specifiche norme tecniche per la sicurezza, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi interessati dagli interventi (comma 4).

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma prevede la nomina di un Commissario straordinario, con intestazione di un'apposita contabilità speciale, quale responsabile degli interventi relativi alle infrastrutture sportive, anche di proprietà pubblica, funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio "UEFA 2032".

In particolare, la norma dispone che il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2032 e può essere individuato anche tra dipendenti pubblici in servizio presso altre amministrazioni con collocamento fuori ruolo (e correlata indisponibilità di posti, in termini finanziari, nell'organico dell'amministrazione di appartenenza), in aspettativa o altra analoga posizione per tutta la durata del mandato. Allo stesso è riconosciuto un compenso nei limiti massimi di euro 44.234 per il 2025 e di euro 132.700 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione (comma 1).

Inoltre, viene stabilito che il Commissario straordinario può avvalersi della società Sport e salute S.p.A., con oneri posti a carico dello stanziamento del singolo intervento, comunque nel limite massimo del 2 per cento di detto stanziamento nonché, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle amministrazioni centrali e territoriali competenti. Il Commissario può, altresì, nominare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come sub-commissario il sindaco del comune il cui territorio è interessato dall'intervento e della cui amministrazione comunale lo stesso si avvalga. Viene posta alle dipendenze del Commissario una struttura di supporto, costituita con DPCM, alla quale sono assegnate al massimo dieci unità di personale non dirigente in servizio presso altre amministrazioni pubbliche. Tale

---

<sup>22</sup> Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge, n. 190 del 2014.

personale è collocato fuori ruolo (anche in tal caso con previsione di corrispondente indisponibilità di posti, in termini finanziari, nell'organico dell'amministrazione di appartenenza), o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione con conservazione del trattamento economico fondamentale in godimento, a carico dell'amministrazione di appartenenza. Al medesimo personale è attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000 lordi per singolo incarico integralmente sostitutivo di ogni altro trattamento accessorio. Nell'ambito di tale contingente massimo, in luogo di un corrispondente numero di unità di personale pubblico dipendente, la struttura può avvalersi di un numero massimo di 3 consulenti esterni, ai quali può essere attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000 lordi per singolo incarico (comma 2).

Gli oneri derivanti dalla norma sono indicati pari ad euro 210.901 euro per il 2025 e a 632.700 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032 (comma 3).

Al riguardo, si rileva la necessità che il Governo fornisca i dati alla base della quantificazione dei suddetti oneri, posto che l'emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di relazione tecnica, nonché un chiarimento in merito al fatto che gli importi complessivamente indicati dalla disposizione risultano sottostimati di circa 2.000 euro per ciascuna annualità, rispetto a quelli derivanti dalla somma dei singoli oneri ricavabili dal testo della disposizione medesima.

In particolare, a fronte di oneri indicati pari ad euro 210.901 euro per il 2025 e a 632.700 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, premesso che l'onere riportato sul 2025 appare proporzionato su 4 mensilità, gli oneri risulterebbero pari ad euro 212.925 per il 2025 (euro 44.234 per il compenso del Commissario + euro 166.666 per il compenso accessorio del personale assegnato alla struttura di supporto) e ad euro 634.726 per ciascun anno dal 2026 al 2032 (euro 132.700 per il compenso del Commissario + euro 500.000 per il compenso accessorio del personale assegnato alla struttura di supporto).

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 9-*bis* provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a 210.901 euro per l'anno 2025 e a 632.7000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Al riguardo, nel rammentare che il Fondo in questione, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca uno stanziamento iniziale pari a euro 273.918.243 per l'anno 2026 e a euro 386.091.404 per l'anno 2027, appare nondimeno

necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse previste per ciascuna delle annualità interessate e fornisca una assicurazione in ordine al fatto che la riduzione del Fondo utilizzato con finalità di copertura non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulla dotazione del Fondo stesso.

**ARTICOLO 9-bis, commi da 5 a 15 (Emendamento 9.3 nuova formulazione - commi da 5 a 15)**

**Istituzione del Fondo italiano per lo sport**

**La norma** istituisce presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A., in gestione separata, un fondo rotativo denominato Fondo italiano per lo sport composto dalle seguenti sezioni operanti nel rispetto della disciplina UE in materia di aiuti di Stato:

- sezione garanzie, per il rilascio di garanzie, anche di portafoglio, su finanziamenti sotto qualsiasi forma, concessi da banche e intermediari finanziari [comma 5, lettera *a*)];
- sezione finanziamenti, per concedere finanziamenti, sotto qualsiasi forma, mediante banche e intermediari finanziari [comma 5, lettera *b*)];
- sezione rafforzamento patrimoniale, per sottoscrivere capitale di rischio, [comma 5, lettera *c*)];
- sezione contributi, per erogare contributi a fondo perduto nella forma di contributi in conto interessi [comma 5, lettera *d*), n. 1.1] e contributi in conto capitale [comma 5, lettera *d*), n. 1.2] e per rimborsare i costi accessori o strumentali e gli oneri e le spese di gestione del Fondo nonché le spese di assistenza tecnica funzionali alla strutturazione, al perfezionamento e alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), n. 1), entro il limite massimo del 5 per cento della dotazione della medesima sezione [comma 5, lettera *d*), n. 2].

La dotazione iniziale del Fondo per la sezione garanzie viene fissata in euro 193.041.490 euro per il 2025 e quella per la sezione contributi a in 331.190.765 euro per il 2025, in euro 95.125.000 euro per il 2026 e in euro 40.000.000 per il 2027. Le dotazioni di cui al presente comma sono trasferite al Fondo al netto delle eventuali diminuzioni e con l'aggiunta di eventuali ulteriori incrementi intervenuti successivamente all'istituzione del Fondo (comma 6).

Il Fondo può essere, altresì, alimentato mediante nuovi trasferimenti effettuati:

- dalle amministrazioni pubbliche rilevanti per la contabilità nazionale<sup>23</sup> e da qualunque altro ente e organismo pubblico nazionale, europeo, internazionale e multilaterale, a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci (comma 7, lettera *a*));
- dagli organismi sportivi, a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci comma 7, lettera *b*));

Il Fondo italiano per lo sport è contabilizzato separatamente secondo i principi della contabilità economico-patrimoniale, distintamente per ciascuna delle sezioni di cui al comma 5 (comma 8).

Si stabilisce altresì che:

- le garanzie rilasciate dal Fondo non possono essere concesse in favore delle sezioni finanziamenti e rafforzamento patrimoniale;
- le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione alle garanzie rilasciate sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata incapienza del medesimo Fondo;
- la garanzia di ultima istanza dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo - e nel limite massimo di 175.000.000 euro per il 2025 e, a decorrere dal 2026, entro il limite cumulato indicato annualmente dal bilancio di previsione dello Stato - ridotto di eventuali pagamenti già effettuati dallo stesso, e successivamente all'accertamento, da parte dell'Istituto per il credito sportivo e culturale, dell'incapienza del Fondo;
- i beneficiari delle garanzie rilasciate dal Fondo in caso di incapienza del Fondo, richiedono l'escussione della garanzia di ultima istanza dello Stato al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite dell'Istituto per il credito sportivo e culturale che provvede con le risorse finanziarie ricevute dal medesimo Ministero al pagamento di quanto dovuto ai beneficiari delle garanzie rilasciate;
- a seguito del pagamento, lo Stato è surrogato nei diritti dei beneficiari delle garanzie rilasciate dal Fondo, che hanno chiesto l'escussione della garanzia;
- l'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A., in nome, per conto e nell'interesse dello Stato, cura le procedure di recupero mediante iscrizione a ruolo (comma 9).
- con uno più decreti interministeriali sono definite, tra l'altro, le modalità di gestione e funzionamento del Fondo nonché dei criteri per la ripartizione della dotazione tra le sezioni garanzie, finanziamenti e rafforzamenti patrimoniali previa verifica della compatibilità e dell'impatto sui saldi di finanza pubblica, fermo restando che non è consentito trasferire la dotazione delle medesime richiamate sezioni nella sezione contributi (comma 10);

---

<sup>23</sup> Individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge n. 196 del 2009.

- il Fondo è gestito dall'Istituto per il credito sportivo e culturale sulla base di apposita convenzione da stipulare con la Presidenza del Consiglio dei ministri o con l'Autorità politica delegata in materia di sport (comma 11).

Inoltre, si stabilisce al comma 12 che:

- l'amministrazione del Fondo è attribuita a un comitato di indirizzo e a un comitato di gestione;
- il comitato di indirizzo è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, o da un suo delegato, ed è composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport;
- le modalità di composizione e di funzionamento del comitato di gestione sono stabilite con decreto interministeriale;
- ai componenti dei due comitati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;
- dalle disposizioni di cui al predetto comma 12 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si stabilisce altresì che il Fondo italiano per lo sport succede automaticamente nei rapporti attivi e passivi dei fondi già operanti presso l'Istituto del credito sportivo e culturale finalizzati all'erogazione di contributi e finanziamenti a garanzia di ulteriori finanziamenti già concessi da altri soggetti, ai sensi, rispettivamente dall'articolo 5 della legge n. 1295 del 1957 e dall'articolo 90, comma 12, della legge n. 289, del 2002 (comma 13).

Viene, inoltre, modificato il comma 4 dell'articolo 22 del decreto-legge n. 44 del 2023 che nel testo vigente autorizza la società Sport e salute S.p.A. a fornire supporto tecnico-operativo alle amministrazioni interessate all'attuazione degli investimenti pubblici previsti dal PNRR, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e da tutti gli altri fondi di provenienza nazionale o europea, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli d'intesa. La modifica estende tale attività di supporto anche a beneficio dell'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A., agli organismi sportivi, alle leghe sportive nazionali nonché a fondazioni e comitati costituiti per l'organizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale<sup>24</sup> (comma 15).

Infine, il comma 14, provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, pari a euro 524.232.255 per il 2025, a euro 95.125.000 euro per il 2026 e a euro 40.000.000 euro per il 2027, attraverso le seguenti modalità:

---

<sup>24</sup> Si evidenzia che al comma 4 dell'articolo 22 del decreto-legge n. 44 del 2023 non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica relativa al medesimo decreto-legge ne certifica, altresì, la neutralità finanziaria.

- a) quanto a 193.041.490 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse rivenienti dall'abrogazione del comma 12 dell'articolo 90, della legge n. 289 del 2002 (ossia le risorse relative al Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e i grandi eventi internazionali);
- b) quanto a 308.628.265 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 5 della legge n. 1295, del 1957 (ossia le risorse relative al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui erogati per il finanziamento dell'impiantistica sportiva);
- c) quanto a 22.562.500 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40.000.000 di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge n. 197, del 2022, e dell'articolo 1, comma 266, della legge n. 207, del 2024 (ossia le somme afferenti al rifinanziamento del menzionato Fondo per la concessione di contributi in conto, al netto delle misure di *spending review* nel frattempo intervenute).

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma istituisce presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A., in gestione separata, il Fondo italiano per lo sport articolato in specifiche sezioni finalizzate, nel rispetto della disciplina UE in materia di aiuti di Stato, al rilascio di garanzie su finanziamenti già concessi da altri operatori finanziari [comma 5, lettera a)], all'erogazione di finanziamenti [comma 5, lettera b)], al rafforzamento patrimoniale mediante sottoscrizioni di capitale di rischio [comma 5, lettera c)] e all'erogazione di contributi [comma 5, lettera d)].

La dotazione iniziale del Fondo per la sezione garanzie viene fissata in euro 193.041.490 euro per il 2025 e quella per la sezione contributi in 331.190.765 euro per il 2025, in euro 95.125.000 euro per il 2026 e in euro 40.000.000 per il 2027 (comma 6). Il Fondo può essere, altresì, alimentato mediante nuovi trasferimenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche rilevanti per la contabilità nazionale e da qualunque altro ente e organismo pubblico a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci nonché dagli organismi sportivi, a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci (comma 7).

Le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione alle garanzie rilasciate sono assistite da garanzia di ultima istanza da parte dello Stato che opera in caso di accertata incapacità del medesimo Fondo. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo - entro il limite massimo di 175.000.000 euro per il 2025 e, a decorrere dal 2026, entro il limite cumulato indicato annualmente dal bilancio di previsione dello Stato - e alla relativa richiesta di escussione da parte dei beneficiari delle garanzie del Fondo provvede l'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A. con le risorse finanziarie ricevute a tal fine dal Ministero dell'economia e delle finanze. A seguito del pagamento, lo Stato è surrogato nei diritti dei beneficiari delle garanzie rilasciate dal Fondo, che hanno chiesto l'escussione della garanzia. L'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A., cura le procedure di recupero mediante iscrizione a ruolo (comma 9). Viene demandato ad uno più decreti interministeriali la definizione, tra l'altro, dei criteri per la ripartizione della dotazione del Fondo tra le sezioni garanzie, finanziamenti e rafforzamenti patrimoniali previa verifica della compatibilità e dell'impatto sui saldi di finanza pubblica, fermo restando il divieto trasferire la dotazione delle medesime richiamate sezioni nella sezione contributi (comma 10). L'amministrazione del Fondo è attribuita a un comitato di indirizzo e a un comitato di gestione e ai relativi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Da tali disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 12). Il Fondo italiano per lo sport succede automaticamente nei rapporti attivi e passivi di specifici fondi già operanti presso l'Istituto del credito sportivo e culturale finalizzati all'erogazione di contributi e finanziamenti a garanzia di finanziamenti già concessi da altri operatori finanziari, ai sensi, rispettivamente dall'articolo 5 della legge n. 1295 del 1957 e dall'articolo 90, comma 12, della legge n. 289, del 2002 (comma 13).

Vengono estese le attività di supporto già previste, in via convenzionale, in capo alla società Sport e salute S.p.A. a favore delle amministrazioni per attività attuative di specifici investimenti (investimenti pubblici attuativi del PNRR, del Fondo per lo sviluppo e la coesione e da tutti gli altri fondi di provenienza nazionale o europea), anche a beneficio dell'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A., agli organismi sportivi, alle leghe sportive nazionali nonché

a fondazioni e comitati costituiti per l'organizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale (comma 15).

Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, sono indicati pari a euro 524.232.255 per il 2025, a euro 95.125.000 euro per il 2026 e a euro 40.000.000 euro per il 2027, e agli stessi si provvede mediante l'utilizzo delle risorse dei fondi attualmente facenti capo all'Istituto per il credito sportivo ossia il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e i grandi eventi internazionali e il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui erogati per il finanziamento dell'impiantistica sportiva, ivi comprese alcune risorse destinate al rifinanziamento di quest'ultimo, al netto delle misure di spending review nel frattempo intervenute, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 14).

Al riguardo, si rileva che gli oneri quantificati dal citato comma 14, derivano dalla dotazione iniziale del Fondo italiano per lo sport prevista per le sezioni garanzie e contributi - ma non anche per le sezioni finanziamenti e rafforzamento patrimoniale - in cui dovrebbero sostanzialmente confluire le risorse dei fondi attualmente gestiti dall'Istituto per il credito sportivo. Tale dotazione, per altro, non appare al momento puntualmente determinata giacché le predette risorse sono trasferite al Fondo "al netto delle eventuali diminuzioni e con l'aggiunta di eventuali incrementi intervenuti successivamente all'istituzione del Fondo" in quanto il Fondo italiano per lo sport succede automaticamente nei rapporti attivi e passivi derivanti dai predetti fondi. Si tratta per altro di un difetto di informazione che, in mancanza di una relazione tecnica, rende al momento non verificabile la potenziale capacità di risposta del Fondo all'eventuale escussione delle garanzie concesse con possibili conseguenze a carico del Bilancio pubblico, alla luce della prescritta garanzia di ultima istanza dello Stato, tanto più che, anche in merito al funzionamento del Fondo a regime, al di là del meccanismo di rotazione che dovrebbe caratterizzarne l'operatività, non risultano definite puntuali fonti di finanziamento dello stesso normativamente disciplinate, posto che quelle previste dalla disciplina istitutiva dei fondi soppressi dovrebbero venir meno in conseguenza dell'abrogazione della disciplina medesima. In merito a tali aspetti, ivi compreso quello relativo alla mancata previsione di specifiche

dotazioni riferite alle sezioni finanziamenti e rafforzamento patrimoniale, appare pertanto necessario che il Governo fornisca puntuali elementi di valutazione, anche al fine di consentire la verifica dell'impatto dell'istituzione del nuovo Fondo sui tre saldi di finanza pubblica.

Infine, per quanto riguarda l'estensione delle attività di supporto già previste, in via convenzionale, in capo alla società Sport e salute S.p.A. anche a beneficio dell'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A., agli organismi sportivi, alle leghe sportive nazionali nonché a fondazioni e comitati costituiti per l'organizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale, appare necessario che il Governo fornisca un chiarimento in merito alla possibilità che la medesima società - ricompresa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite dall'ISTAT nel conto economico consolidato - possa farvi fronte nell'ambito delle risorse del proprio bilancio senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 14, lettere da a) a c), del medesimo articolo 9-*bis* fa fronte agli oneri derivanti dalla dotazione iniziale dell'istituendo Fondo italiano per lo sport, stabilita dal precedente comma 6, pari a 524.232.255 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40.000.000 euro per l'anno 2027, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 193.041.490 euro per l'anno 2025, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a), mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 90, comma 12, della legge n. 289 del 2002, disposta dal comma 13, secondo periodo, dell'articolo in esame;
- quanto a 308.628.265 euro per l'anno 2025, ai sensi di quanto previsto dalla lettera b), mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 5 della legge n. 1295 del 1957, disposta dal comma 13, secondo periodo, dell'articolo in esame;

- quanto, infine, a 22.562.500 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40.000.000 euro per l'anno 2027, ai sensi di quanto previsto dalla lettera c), mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge n. 197 del 2022 e dell'articolo 1, comma 266, della legge n. 207 del 2024.

Al riguardo, si rappresenta preliminarmente che le disposizioni in esame non si configurano alla stregua di una copertura finanziaria in senso proprio, secondo quanto prescritto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, bensì individuano - nell'ambito di un più ampio ridisegno degli strumenti finanziari volti a sostenere la promozione, l'aggiudicazione e l'organizzazione di grandi eventi sportivi internazionali e a ottimizzare gli investimenti a favore dello sport e dell'impiantistica sportiva - le risorse esistenti a legislazione vigente destinate a confluire nel nuovo Fondo italiano per lo sport, istituito presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa dal comma 6 dell'articolo in commento, fino a concorrenza della relativa dotazione iniziale, come stabilita dal medesimo comma 6.

In particolare, per quanto concerne la prima modalità di copertura finanziaria, le risorse da essa rivenienti derivano dalla soppressione del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e i grandi eventi internazionali, costituito presso l'Istituto per il credito sportivo e da quest'ultimo amministrato in gestione separata.

Si rammenta, in proposito, che la dotazione finanziaria del Fondo è costituita dall'importo annuale, acquisito dal Fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge n. 1295 del 1957, dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 496 del 1948, colpiti da decadenza, e che al Fondo stesso possono essere destinati i nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato o da enti pubblici, ai sensi, rispettivamente, dei commi 16 e 13 dell'articolo 90 della legge n. 289 del 2002. Il suddetto Fondo è stato successivamente integrato dall'articolo 1, comma 303, della legge n. 147 del 2013 nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016.

Tali risorse, stanziare sul capitolo 7455 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono state conseguentemente iscritte sul capitolo 934 del predetto bilancio autonomo.

Si rammenta, altresì, che l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020 ha costituito, presso il citato Fondo, un apposito comparto con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle garanzie sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle federazioni sportive, successivamente incrementato in misura pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 dall'articolo 31, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020 e in misura pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021 dall'articolo 10, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021.

Tanto premesso, appare necessario acquisire dal Governo un'indicazione circa l'attuale consistenza del Fondo di garanzia oggetto di abrogazione, al fine di consentire una verifica in ordine alla congruità delle risorse di cui si prevede il trasferimento al Fondo italiano per lo sport di nuova istituzione, a concorrenza di quota parte della dotazione iniziale prevista per l'anno 2025, nonché elementi di informazione in merito al meccanismo contabile che ne dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e all'allocazione delle risorse interessate nell'ambito di quest'ultimo, considerato che il citato capitolo 934 non presenta alcuno stanziamento per l'anno in corso.

Per quanto concerne, invece, la seconda modalità di copertura finanziaria, le risorse da essa rivenienti derivano dalla soppressione del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui erogati per il finanziamento dell'impiantistica sportiva, costituito, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1295 del 1957, presso l'Istituto per il credito sportivo e da quest'ultimo amministrato in gestione separata.

Al riguardo, si segnala che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 453 del 2000, recante disposizioni in materia di riordino dell'Istituto per il credito sportivo, il Fondo in parola è alimentato, in primo luogo, dal versamento, da parte del CONI, dell'aliquota dell'1 per cento, calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici, previsti dall'articolo 5 della legge n. 1295 del 1957, nonché dell'aliquota del 2 per cento, calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici, previsti dall'articolo 2, quarto comma, della medesima legge n. 1295 del 1957, in secondo luogo, dagli importi dei premi dei concorsi pronostici colpiti da decadenza, ai

sensi dell'articolo 5 della richiamata legge n. 1295 del 1957 e, infine, dai proventi netti derivanti dagli investimenti del Fondo.

Si rammenta, altresì, che l'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 23 del 2020 ha costituito presso il citato Fondo un apposito comparto con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle federazioni sportive, successivamente incrementato in misura pari a 13 milioni di euro per l'anno 2021 dall'articolo 10, comma 9, del decreto-legge n. 73 del 2021.

Tanto premesso, appare necessario acquisire dal Governo un'indicazione circa l'attuale consistenza del Fondo speciale oggetto di abrogazione, al fine di consentire una verifica in ordine alla congruità delle risorse di cui si prevede il trasferimento al Fondo italiano per lo sport di nuova istituzione, nonché elementi di informazione in merito al meccanismo contabile che ne dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e all'allocazione delle risorse interessate nell'ambito di quest'ultimo, posto che gli stanziamenti del capitolo 840 si riferiscono, come si dirà in relazione alla terza modalità di copertura finanziaria, ai soli rifinanziamenti del Fondo medesimo operati a carico del bilancio dello Stato.

Per quanto concerne, infine, la terza modalità di copertura finanziaria, si fa presente che quest'ultima prevede l'utilizzo delle somme afferenti al rifinanziamento del menzionato Fondo per la concessione di contributi in conto interessi operato dalle disposizioni ivi puntualmente richiamate, al netto delle misure di *spending review* nel frattempo intervenute<sup>25</sup>.

Nello specifico, si ricorda, infatti, che l'articolo 1, comma 618, della legge n. 197 del 2022 ha previsto l'incremento della dotazione del citato Fondo speciale in misura pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, mentre l'articolo 1, comma 266, della legge n. 207 del 2024, ne ha disposto l'ulteriore rifinanziamento per un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027.

---

<sup>25</sup> Si tratta, in particolare, delle riduzioni disposte dall'articolo 1, comma 523, della legge n. 213 del 2023, in misura pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, e dall'articolo 1, comma 870, della legge n. 207 del 2024, in misura pari a 2,375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Per effetto delle suddette disposizioni, lo stanziamento del Fondo speciale posto a carico del bilancio dello Stato, iscritto sul capitolo 2158 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ammonta quindi a 45.125.000 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40.000.000 euro per l'anno 2027. Tali risorse risultano conseguentemente allocate sul capitolo 840 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tanto premesso, ove si consideri che, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul citato capitolo 2158 risultano al momento disponibili, per l'anno in corso, risorse pari a 22.562.500 euro, non si formulano osservazioni, tenuto conto dell'equivalenza tra gli stanziamenti sopra richiamati e gli importi previsti dalla norma di copertura di cui alla lettera c) del comma 14 del presente articolo, nel presupposto - sul quale appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo - che l'utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.

#### **ARTICOLO 9-ter (Emendamento 9.01 NF e subemendamento 09.04.6)**

#### **Disposizioni per la gestione degli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale destinatari di contributi statali**

**Le norme**, prevedono che, nei casi di concessione di un contributo da parte dell'amministrazione centrale o delle società da essa controllate non quotate in borsa, in misura superiore a 5 milioni di euro, in favore dell'organizzatore di un evento sportivo di rilevanza nazionale o internazionale:

- restino ferme le competenze sportive in capo al soggetto organizzatore, titolare o contitolare dell'evento;
- la Presidenza del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di sport indichi la società Sport e salute S.p.A. per la gestione e organizzazione dell'evento;
- i rapporti tra la citata società e il soggetto organizzatore, titolare o contitolare dell'evento siano regolati da una convenzione, con oneri a valere sul contributo concesso per l'evento e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- in presenza del predetto contributo, in luogo della procedura menzionata, l'Autorità politica possa prevedere che l'organizzatore dell'evento si avvalga delle procedure a

- evidenza pubblica e delle norme che regolano le modalità di selezione e reclutamento del personale previsto per le società a partecipazione pubblica;
- il soggetto organizzatore, titolare o contitolare dell'evento e la menzionata società, qualora designata, predispongano ogni anno, nonché a conclusione delle attività organizzative dell'evento, una relazione consuntiva, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti a questo fine, e la inviino al Dipartimento per lo Sport, per la successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento Commissioni parlamentari competenti per materia;
  - con decreto del presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport <sup>26</sup> siano stabiliti i criteri di partecipazione della società Sport e salute S.p.a., alle predette attività di gestione e organizzazione dell'evento;
  - nell'attuazione di tali previsioni, le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che, nei casi di concessione di un contributo, da parte dell'amministrazione centrale o delle società da essa controllate non quotate in borsa, in misura superiore a 5 milioni di euro, a favore dell'organizzatore di un evento sportivo di rilevanza nazionale o internazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di sport indichi la società Sport e salute S.p.a. per la gestione e l'organizzazione dell'evento, prevedendo, altresì, che i rapporti tra quest'ultima e l'organizzatore siano regolati da una convenzione con oneri a valere sul contributo concesso per l'evento e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In alternativa alla menzionata procedura, si prevede altresì che l'Autorità politica possa prevedere che l'organizzatore dell'evento si avvalga delle procedure a evidenza pubblica e delle norme che regolano le modalità di selezione e reclutamento del personale previsto per le società a partecipazione pubblica. Si prevede, inoltre, che l'organizzatore e la citata società, ove designata, predispongano e inviino annualmente e a conclusione dell'evento al Dipartimento per lo Sport un'apposita relazione consuntiva corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti, per la successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento Commissioni parlamentari competenti per materia. È infine stabilito che le

---

<sup>26</sup> Da emanare entro 30 giorni dallo stanziamento del contributo per ciascun evento.

amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di tali previsioni nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, posto che le norme, da un lato, prevedono un'apposita clausola di neutralità finanziaria riferita alle amministrazioni coinvolte e, dall'altro, disciplinano meccanismi di rendicontazione della gestione degli eventuali contributi.

#### **ARTICOLO 11, comma 1, lettera a) (emendamento 11.5 NF)**

#### **Disposizioni in materia di Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche**

Le norme intervengono sull'articolo 11 del decreto in esame, che reca modifiche alle disposizioni dell'articolo 13-*bis* del decreto legislativo n. 36 del 2021<sup>27</sup>, in materia di Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche.

In particolare, attraverso le norme in esame viene apportata una modifica anche al comma 4, lettera *b*), del suddetto articolo 13-*bis*, prevedendo che la citata Commissione, nel verificare la documentazione prevista dalla normativa federale ai fini del rilascio della licenza nazionale per la partecipazione alle competizioni, emetta un parere sulla correttezza contabile della documentazione prevista, in ogni caso con congruo anticipo rispetto all'inizio della stagione sportiva delle federazioni sportive nazionali di riferimento (in luogo del previgente termine di almeno 30 giorni prima dell'inizio della rispettiva stagione sportiva).

Vengono altresì apportate ulteriori modifiche al comma 8, estendendo e rendendo prorogabile il termine temporale massimo in cui la Commissione, in sede di prima applicazione e al fine di rendersi immediatamente operativa, può avvalersi di un numero massimo di 10 unità di personale proveniente dalle commissioni tecniche (Co.Vi.So.C. e Com.Te.C.) di talune federazioni sportive. Le norme specificano, altresì, che tale numero massimo è da riferirsi a ciascuna federazione di riferimento e che tra il personale di cui la Commissione può avvalersi è compreso quello che svolge funzioni ispettive. Il comma 8 è inoltre integrato introducendo la previsione per cui, al fine di dare immediata operatività alla Commissione, nell'ambito delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale non dirigenziale di ruolo<sup>28</sup> si tiene conto del servizio prestato in virtù della succitata convenzione per l'impiego di personale dirigenziale e non dirigenziale delle federazioni

---

<sup>27</sup> Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

<sup>28</sup> Di cui al terzo periodo del comma in esame.

sportive<sup>29</sup>. La suddetta convenzione<sup>30</sup> disciplina altresì le modalità di utilizzo condiviso da parte della Commissione, per quanto necessario, delle piattaforme digitali in uso presso le commissioni Co.Vi.So.C. e Com.Te.C. per lo svolgimento delle relative funzioni. Viene inoltre previsto che le federazioni sportive nazionali adeguino i propri statuti e regolamenti a quanto necessario per l'attuazione dell'articolo in esame, in particolare prevedendo in capo alle società sportive l'obbligo di inviare alla Commissione la documentazione prevista ai fini del rilascio delle licenze nazionali per la partecipazione alle competizioni.

Le norme in esame, infine, recano una modifica anche al comma 12 del predetto articolo 13-*bis*, introducendo la previsione per cui le controversie relative all'obbligo di versamento del contributo annuale da parte delle federazioni sportive per le spese di funzionamento della Commissione<sup>31</sup> e quelle relative all'impugnazione degli atti di cui al medesimo comma 12 sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame intervengono sull'articolo 11 del decreto in oggetto, che reca modifiche alle disposizioni dell'articolo 13-*bis* del decreto legislativo n. 36 del 2021<sup>32</sup>, in materia di Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. In particolare, le norme intervengono sulla disciplina della suddetta Commissione relativamente ad alcuni profili temporali, alla possibilità di impiegare temporaneamente personale proveniente da federazioni sportive e alla convenzione a ciò finalizzata, nonché relativamente alla giurisdizione in tema di obbligo di versamento del contributo annuale per le spese di funzionamento della Commissione.

Al riguardo non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale delle norme in esame.

#### **ARTICOLO 11, comma 1, lettera *b-bis*) (Emendamento 11.10)**

##### **Clausole per la durata dei contratti sportivi subordinati**

**Le norme** inseriscono la lettera *b-bis*) all'articolo 11, comma 1, del testo originario del decreto-legge in esame, che modifica il decreto legislativo n. 36 del 2021, in materia di enti

---

<sup>29</sup> V. il tredicesimo periodo del comma in esame.

<sup>30</sup> Di cui al tredicesimo periodo del comma in esame.

<sup>31</sup> Di cui al comma 11 dell'articolo in esame.

<sup>32</sup> Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. La novella, a sua volta, introduce l'articolo 26-*bis* al suddetto decreto legislativo n. 36 del 2021, prevedendo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva provvedano all'adeguamento degli accordi collettivi vigenti alla durata massima dei contratti sportivi subordinati pari a otto anni. Tali disposizioni si applicano anche al settore dilettantistico (*cpv.* articolo 26-*bis*, commi 1 e 2). Per i contratti di atleti professionisti, le società sportive si conformano alle disposizioni delle federazioni internazionali in materia di sostenibilità finanziaria, e in particolare alle regole sull'ammortamento dei costi di acquisizione, che non possono essere superiori a cinque esercizi finanziari (*cpv.* articolo 26-*bis*, comma 3).

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme prevedono che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva provvedano all'adeguamento degli accordi collettivi vigenti alla durata massima dei contratti sportivi subordinati pari a otto anni. Tali disposizioni si applicano anche al settore dilettantistico.

Inoltre, per i contratti di atleti professionisti, si prevede che le società sportive si conformino alle disposizioni delle federazioni internazionali in materia di sostenibilità finanziaria e, in particolare, alle regole sull'ammortamento dei costi di acquisizione, che non possono essere superiori a cinque esercizi finanziari.

Al riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca se il suddetto limite di cinque esercizi finanziari abbia effetto anche ai fini fiscali e quale siano in tal caso gli effetti che ne derivano sia per le acquisizioni già intervenute e per le quali il processo di ammortamento è ancora in corso, sia per le nuove acquisizioni. Qualora invece tale limite non abbia effetti anche ai fini fiscali, dovrebbe essere valutata l'opportunità di introdurre una precisazione in tal senso nel testo del provvedimento.

#### **ARTICOLO 12 comma 1-*bis* (Emendamento 12.3)**

**Specifiche tecniche della marcatura sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato**

**Normativa vigente.** L'articolo 12, novellando la disposizione di cui all'articolo 1, comma terzo, della legge n. 110 del 1975 recante la definizione normativa delle munizioni da guerra, provvede a fornire una nuova

definizione su cosa debba intendersi per "munizioni da guerra" e chiarisce il regime applicabile per quanto riguarda la detenzione, il trasporto e l'uso di bossoli esplosi.

**La norma**, inserendo il comma 1-*bis* all'articolo 12 del decreto-legge in esame, introduce un'ulteriore modificazione alla legge n. 110 del 1975, intervenendo sulle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge stessa, prescrivendo che la marcatura unica che, ai sensi della citata disposizione, deve essere impressa a cura del fabbricante, dell'assemblatore o dell'importatore sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, deve avere una profondità minima di almeno 0,0762 millimetri e che la predetta marcatura deve essere eseguita in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/68, come modificata dalla direttiva (UE) 2024/325.

La **relazione tecnica**, relativa all'emendamento approvato dalla Commissione di merito che ha introdotto la disposizione in esame<sup>33</sup>, riferisce che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, assicurando che si provvede alla sua attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame, intervenendo sulle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge n. 110 del 1975, prescrive che la marcatura unica che, ai sensi della citata disposizione, deve essere impressa a cura del fabbricante, dell'assemblatore o dell'importatore sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, deve avere una profondità minima di almeno 0,0762 millimetri e che la predetta marcatura deve essere eseguita in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/68, come modificata dalla direttiva (UE) 2024/325.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della norma.

---

<sup>33</sup> Emendamento 12.3 del Governo.

### **ARTICOLO 13 (Emendamento 13.3)**

#### **Disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari**

**Normativa vigente.** L'articolo 13 del provvedimento in esame ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport, il «Fondo sport a studenti universitari» con una dotazione di 1 milione di euro per il 2025, destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi.

**La norma** prevede che le borse di studio erogate a valere sul «Fondo sport a studenti universitari» possano essere destinate anche alla copertura delle spese per il soggiorno presso i Collegi universitari di merito accreditati<sup>34</sup>.

**In merito ai profili di quantificazione** si evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede che le borse di studio erogate a valere sul «Fondo sport a studenti universitari» possano essere destinate anche alla copertura delle spese per il soggiorno presso i Collegi universitari di merito accreditati.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, considerato che la disposizione prevede un'ulteriore destinazione riferita a risorse già stanziate a legislazione vigente.

---

<sup>34</sup> Di cui al decreto legislativo n. 68 del 2012.